UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE

Consiglio di Amministrazione
Seduta n. 22 del 10/06/2014

2) Convenzione per collaborazione scientifica tra la Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare, il Centro "Core Facility per la Biologia Molecolare" e la Facoltà di Medicina e Chirurgia. **[Del. n. 444]**

OMISSIS

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche;

VISTO il Regolamento generale di ateneo;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 07/05/2014 con cui esprime parere favorevole alla stipula di una convenzione per collaborazione scientifica nel settore della Medicina Molecolare e Terapia Cellulare tra la Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare, il Centro "Core Facility per la Biologia Molecolare" e la Facoltà di Medicina e Chirurgia;

CONSIDERATO che la convenzione suddetta prevede:
- responsabili delle attività: per l'Università Politecnica delle Marche il Preside pro tempore della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per la Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare il Presidente pro tempore e per il Centro "Core Facility" il Direttore pro tempore;
- durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula con possibilità di rinnovo sulla base di deliberazione degli organi competenti delle parti;

a voti unanimi

DELIBERA

- di autorizzare la stipula della Convenzione tra la Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare, il Centro "Core Facility per la Biologia Molecolare" e la Facoltà di Medicina e Chirurgia per collaborazione scientifica nel settore della Medicina Molecolare e Terapia Cellulare, secondo il testo allegato **(All. "A" parte integrante e sostanziale della presente delibera)**;

F.to il Segretario
(Dott.ssa L. Sebastianelli)

F.to il Presidente
(Prof. Sauro Longhi)

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE

Consiglio di Amministrazione
Seduta n. 22 del 10/06/2014

- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di natura formale che si rendessero necessarie in corso di stipula.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

O M I S S I S

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Capo Ripartizione Organi Collegiali
(Dott.ssa Serenella Cutali)

F.to il Segretario
(Dott.ssa L. Sebastianelli)

F.to il Presidente
(Prof. Sauro Longhi)

Allegato A
Delibera n. 444

Il presente allegato
consta di n. .....5..... pagine

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra

la Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare, con sede legale in Ancona, Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via Tronto n. 10 , C.F. n. 02213100429 rappresentata dal Presidente pro tempore, Prof. Armando Gabrielli,

e

L'Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e Chirurgia, con sede ad Ancona, via Tronto n 10 - C.F.: IT 00382520427, (d'ora innanzi denominata "Università), rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Sauro Longhi;

e

il Centro "CORE FACILITY per la Biologia Molecolare", con sede ad Ancona Via Tronto n. 10 C.F.: IT 00382520427, rappresentata dal Direttore pro tempore del Centro, Prof. Antonio Benedetti;

Premesso che:

la Fondazione per il perseguimento delle sue finalità può:

- sviluppare la ricerca e le risorse professionali e tecnologiche dell'area della medicina molecolare, della terapia cellulare e delle aree affini (area della ricerca di base ed applicata);
- implementare un'area di diagnostica molecolare (area di diagnostica molecolare);
- implementare studi clinici di fase I-III sia sponsor dipendenti che indipendenti attuabili in "CLINICAL Trial Units" (CTU) e di allestire un data base di pazienti con "orphan-drug diseases" che possa costituire un punto di riferimento per Centri di Ricerca, Industrie Farmaceutiche e Biotecnologiche (area della Ricerca Clinica);
- Rappresentare un punto di riferimento per il training di giovani laureati in Discipline Biomediche ai metodi della ricerca clinica e sperimentale ed alla conoscenza delle normative che conducano alla brevettazione di farmaci e reagenti diagnostici attraverso l'organizzazione di programmi di Dottorato in Medicina Molecolare e di Master Specialistici;
- Promuovere il trasferimento all'attività assistenziale delle innovazioni tecnologiche e dei dati emersi dalla ricerca sperimentale effettuata all'interno della Fondazione.

L'Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina e Chirurgia:

- ha per fine la promozione e lo sviluppo della ricerca e della cultura, attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente.
- pone a fondamento delle proprie attività di ricerca la pubblica disponibilità dei risultati, attraverso la loro comunicazione alla comunità scientifica ed al pubblico in generale. Nei casi di collaborazione con soggetti esterni, specifiche convenzioni regolano, ove opportuno, la brevettabilità e lo sfruttamento economico dei risultati ottenuti.
- promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura ed intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati direttamente o attraverso le proprie strutture, anche avvalendosi della collaborazione di personale esterno. Può svolgere attività editoriali, studi, indagini, prove, analisi, rilievi e certificazioni per conto di terzi.

Il Centro Core Facility per la Biologia Molecolare:

- ha la finalità di organizzare un'area di ricerca comune quale strumento per l'arricchimento qualitativo degli studi e dell'attività scientifica della Facoltà di Medicina e Chirurgia prevedendo una partnership tra i vari gruppi di ricerca sia per l'acquisizione e gestione di strumenti condivisi sia per l'organizzazione delle attività;
- promuove e realizza anche tramite la stipula di specifiche convenzioni o contratti, rapporti di collaborazione e consulenza con: altri soggetti dell'Università Politecnica delle Marche, di altre Università e del Servizio Sanitario Regionale; altri centri o gruppi di ricerca; soggetti pubblici e privati;
- Diffonde le informazioni riguardanti la propria attività scientifica e promuove iniziative scientifiche e culturali idonee al proprio scopo.

Considerato che:

- L'Università Politecnica delle Marche, unitamente all'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, è Socio fondatore della Fondazione e quale ente di riferimento esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con l'interesse dell'Università medesima e dell'Azienda nell'ottica del perseguimento delle finalità comuni

- La Fondazione opera attraverso gruppi di ricerca costituiti dal personale dell'Università e dell'Azienda che, in particolare, rivolgeranno la loro attività: alla diagnostica molecolare, alla ricerca di base e applicata, alla ricerca clinica.

- L'Università definisce le linee guida dell'attività della Fondazione e approva il piano pluriennale dell'attività nonché il piano dell'attività annuale elaborato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione

- I rapporti tra l'Università e la Fondazione per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione dell'attività sono regolate da specifiche convenzioni, ai sensi dell'art..... dello Statuto della Fondazione.

- L'Università ha costituito il Centro di ricerca e servizio denominato"Core Facility per la Biologia Molecolare" che ai sensi dell'art. 4 dello Statuto può attivare collaborazioni scientifiche con fondazioni universitarie e altri organismi di ricerca che fanno riferimento all'Università Politecnica delle Marche e che tale Centro esplica la sua attività anche nei locali messi a disposizione a seguito di collaborazioni scientifiche.

- Presso le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia è svolta un'intensa attività di ricerca di base e traslazionale, che rappresenta una imprescindibile risorsa per la Facoltà stessa e che obiettivo comune è quello di incentivare, potenziare ed implementare l'attività scientifica e che il Centro costituisce uno strumento necessario per tale potenziamento ed implementazione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - *Finalità e oggetto della collaborazione*

L'Università, il Centro e la Fondazione convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore della Medicina Molecolare e Terapia Cellulare.

Articolo 2 – *Responsabili della convenzione*

L'Università indica quale proprio responsabile della collaborazione il Preside pro tempore della Facoltà di Medicina.
La Fondazione indica quale proprio responsabile della collaborazione il Presidente pro tempore della Fondazione.
Il Centro indica quale proprio responsabile della collaborazione il Direttore pro tempore del Centro.

Articolo 3 - *Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca*

Per l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione l'Università metterà a disposizione i laboratori, le attrezzature ed il personale favorendo la costituzione di gruppi di ricerca che, in particolare, rivolgeranno la loro attività: alla diagnostica molecolare, alla ricerca di base e applicata, alla ricerca clinica. La Fondazione metterà a disposizione i laboratori, le attrezzature, il suo personale compresi i borsisti e collaboratori.

Articolo 4 - *Regime dei risultati della collaborazione scientifica*

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
La Fondazione si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'Università per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

Articolo 5 - *Oneri connessi all'attuazione della convenzione*

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle ricerche oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.
La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dalla Fondazione, così come per la Fondazione per le strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Università

Articolo 6 - *Copertura assicurativa*

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, e degli assegnisti/studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi/volontari frequentatori che potrebbero frequentare i locali e i laboratori della Fondazione e utilizzare le sue attrezzature per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni, elaborati o tesi.

Qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale e degli altri soggetti di cui al comma precedente, dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.
La Fondazione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 7 - *Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello della Fondazione che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture della Fondazione e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.
Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.
Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale della Fondazione, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 8 – *Profili etici*

Qualora i progetti di ricerca condivisi tra Fondazione, Centro e Università prevedano l'impiego di campioni biologici di pazienti affetti varie patologie e di controlli, potranno essere utilizzati solo campioni biologici prelevati dopo adeguato consenso informato previo espletamento delle procedure tese ad acquisire l'approvazione del Comitato Etico.

Articolo 9 - *Partecipazione al "Core Factity per la Biologia Molecolare"*

La Fondazione partecipa alle attività del Centro di Ricerca e Servizio "Core Facility per la Biologia Molecolare" per il raggiungimento della sua finalità generale che consiste nell'organizzazione di un'area di ricerca comune quale strumento per l'arricchimento qualitativo degli studi e dell'attività scientifica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, secondo quanto nello Statuto del Centro. A tal fine la Fondazione consente al Centro l'utilizzo promiscuo delle attrezzature di cui all'allegato "A" e quelle che saranno successivamente acquisite. L'utilizzo delle attrezzature e la ripartizione delle spese di funzionamento e manutenzione sarà regolamentato da successivi accordi tra le parti in proporzione all'utilizzo delle stesse.
La Fondazione, inoltre, consente l'uso non in via esclusiva degli spazi alla stessa assegnati dalla Facoltà. Le spese di funzionamento saranno ripartite proporzionalmente tra le parti.
Il Core Facility consente l'utilizzo alla Fondazione delle attrezzature e degli spazi ad esso assegnati dalla Facoltà secondo quanto disposto dal regolamento interno del Centro.
Ai sensi dell'art. 4 al punto 1.d del Regolamento del Core Facility la Fondazione ha diritto a nominare un proprio rappresentante nel Consiglio del Centro

Allegato A
Delibera n. 444

Il presente allegato
consta di n. 5 pagine

Articolo 10 - *Durata della convenzione e procedure di rinnovo*

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipula e avrà la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo sulla base di deliberazione degli organi competenti delle parti.
Al termine della convenzione l'Università e la Fondazione redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 11 - *Recesso e risoluzione della convenzione*

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.
Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 12 - *Trattamento dei dati personali*

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
La Fondazione si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 13 – *Controversie*

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Ancona .

data .....

LA FONDAZIONE
Il PRESIDENTE
Prof. Armando Gabrielli

.....

data.....

UNIVERSITA' POLITECNICA
DELLE MARCHE
IL RETTORE
Prof. Sauro Longhi

.....

CENTRO CORE FACILITY
IL DIRETTORE
Prof. Antonio Benedetti

.....